



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 21 del 17 Febbraio 2017

**USRA-USRC
DECRETI DI ESPROPRIO COMUNE DELL'AQUILA**

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT

serie "SPECIALE".

2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".

3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

U.S.R.A. - U.S.R.C.

Decreto di esproprio 10.05.2016 n. 49. Comune dell'Aquila.....	4
Decreto di esproprio 10.05.2016 n. 50. Comune dell'Aquila.....	9
Decreto di esproprio 10.05.2016 n. 51. Comune dell'Aquila.....	15
Decreto di esproprio 10.05.2016 n. 52. Comune dell'Aquila.....	22
Decreto di esproprio 10.05.2016 n. 53. Comune dell'Aquila.....	27
Decreto di esproprio 10.05.2016 n. 54. Comune dell'Aquila.....	33
Decreto di esproprio 10.05.2016 n. 55. Comune dell'Aquila.....	37
Decreto di esproprio 10.05.2016 n. 56. Comune dell'Aquila.....	41
Decreto di esproprio 10.05.2016 n. 57. Comune dell'Aquila.....	46
Decreto di esproprio 10.05.2016 n. 58. Comune dell'Aquila.....	50
Decreto di esproprio 10.05.2016 n. 59. Comune dell'Aquila.....	54
Decreto di esproprio 10.05.2016 n. 60. Comune dell'Aquila.....	59
Decreto di esproprio 10.05.2016 n. 61. Comune dell'Aquila.....	64
Decreto di esproprio 18.05.2016 n. 62. Comune dell'Aquila.....	69
Decreto di esproprio 18.05.2016 n. 63. Comune dell'Aquila.....	74
Decreto di esproprio 18.05.2016 n. 64. Comune dell'Aquila.....	80
Decreto di esproprio 18.05.2016 n. 65. Comune dell'Aquila.....	86
Decreto di esproprio 18.05.2016 n. 66. Comune dell'Aquila.....	91
Decreto di esproprio 25.05.2016 n. 67. Comune dell'Aquila.....	97

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

U.S.R.A. - U.S.R.C.

Decreto di esproprio 10.05.2016 n. 49. Comune dell'Aquila.



COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 49 del 10 MAG 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila - Area: Q1 - CASE L'AQUILA\03 - CESE DI PRETURO

Sezione	Foglio	Particella
F	37	119
F	37	1431
F	37	186
F	37	201
F	37	226
F	37	227
F	37	89

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;

- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 06 del 11/05/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;

- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che "i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";
- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
F	37	119	14/05/2009
F	37	1431	14/05/2009
F	37	186	14/05/2009
F	37	201	15/05/2009
F	37	226	14/05/2009
F	37	227	14/05/2009
F	37	89	14/05/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati i quali hanno accettato le indennità proposte anche con verbale di cessione come dalla tabella che segue:

Sezione	Mappale		Comunicazione Indennità		
	Foglio	Particella	Protocollo	Data	Importo
F	37	119	2942	26/06/2012	€ 55.065,83
F	37	1431	1558	26/03/2012	€ 42.736,11
F	37	186	3165	05/07/2012	
F	37	186	1811	18/02/2014	€ 74.770,71

F	37	201	3164	05/07/2012	€ 5.098,33
F	37	226	1560	26/03/2012	€ 125.820,14
F	37	227	1561	26/03/2012	€ 124.437,50
F	37	89	3729	25/07/2012	€ 3.822,05

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
F	37	119			€ 0,00	253	11/03/2015	€ 21.587,40
F	37	119			€ 0,00	533	21/03/2014	€ 43.174,80
F	37	1431			€ 0,00	1617	25/07/2014	€ 51.802,78
F	37	186			€ 0,00	1171	04/06/2014	€ 74.770,71
F	37	201			€ 0,00	239	11/03/2015	€ 5.929,58
F	37	226			€ 0,00	44	20/01/2014	€ 146.952,36
F	37	227			€ 0,00	40	20/01/2014	€ 146.025,00
F	37	89	67	19/02/2016	€ 4.119,55			€ 0,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
41	F	37	119	CAPULLI ANGELA n. a PRETURO il 29/06/1928 c.f. CPLNGL28H69H053K PROPRIETA' 1/6, CAPULLI ERNESTO n. a L'AQUILA il 08/11/1935 c.f. CPLRST35508A345J PROPRIETA' 1/6, CAPULLI GIOVANNI BATTISTA n. a L'AQUILA il 27/04/1931 c.f. CPLGNN31D27A345R PROPRIETA' 1/6, CAPULLI LUIGI n. a L'AQUILA il 10/11/1943 c.f. CPLUGU49S10A945Q PROPRIETA' 1/4, CAPULLI MARIA LUISA n. a PRETURO il 03/12/1926 c.f. CPLMLS26T43H053K PROPRIETA' 1/6, SPAGNOLI LIDIA MARIA n. a L'AQUILA il 01/02/1949 c.f. SPGLMR49B41A345E PROPRIETA' 1/12
81	F	37	1431	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO ARCIDIOSI DELL'AQUILA c.f. 93004020660 PROPRIETA' 1/1
106	F	37	186	SEBASTIANI ROBERTA n. a L'AQUILA il 28/08/1968 c.f. S8SRRT68M68A345D PROPRIETA' 1/1
109	F	37	201	CESARE ANTONELLA n. a L'AQUILA il 08/09/1963 c.f. CSRNN163P48A345N PROPRIETA' 1/3, CESARE DOMENICO n. a L'AQUILA il 19/03/1939 c.f. CSRDNC39C19A345T PROPRIETA' 1/3, CESARE MARIA n. a L'AQUILA il 18/02/1934 c.f. CSRMRA34B58A345G PROPRIETA' 1/3
112	F	37	226	TOMEI LINA n. a L'AQUILA il 27/07/1942 c.f. TMOJNI42L67A345I PROPRIETA' 1/1
113	F	37	227	TOMEI MARIO n. a L'AQUILA il 16/03/1926 c.f. TMOIMRA26C16A345I PROPRIETA' 1/1
144	F	37	89	PORFIRIO ELISEO n. a L'AQUILA il 02/04/1953 c.f. PRFLSE53D02A345I PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 494.362,18 (euro quattrocentonovantaquattromilatrecentosessantadue\18) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri**
Arch. Fausto Pedetta Peccia



A.C.


Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis



U.S.R.A. - U.S.R.C.

Decreto di esproprio 10.05.2016 n. 50. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 50 del 10 MAG. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila -- Area: 01 - CASE L'AQUILA\24 - PAGANICA 2

Sezione	Foglio	Particella
E	19	1322
E	19	2342
E	19	259
E	19	269
E	19	318
E	19	382
E	19	386
E	19	813
E	19	814
E	19	817
E	19	820

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2. "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico

- riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato prot. 3557 del 01/07/2009 con il quale è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4; comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del*

decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;

- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che “i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;
- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
E	19	1322	03/07/2009
E	19	2342	02/07/2009
E	19	259	03/07/2009
E	19	269	03/07/2009
E	19	318	02/07/2009
E	19	382	02/07/2009
E	19	386	02/07/2009
E	19	813	02/07/2009
E	19	814	02/07/2009
E	19	817	02/07/2009
E	19	820	02/07/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2,

comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione Indennità		
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data	Importo
E	19	1322	2005	21/08/2013	€ 5.090,56
E	19	2342	2007	21/08/2013	€ 127.631,39
E	19	259	6429	30/05/2014	€ 18.811,60
E	19	269	2017	21/08/2013	€ 89.120,11
E	19	318	6430	30/05/2014	€ 72.169,96
E	19	382	10195	14/08/2014	€ 10.580,00
E	19	386	10194	14/08/2014	€ 11.730,00
E	19	813	10193	14/08/2014	€ 8.941,25
E	19	814	10192	14/08/2014	€ 9.113,75
E	19	817	10150	13/08/2014	€ 8.941,25
E	19	820	10148	13/08/2014	€ 11.643,75

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
E	19	1322	2304	15/10/2014	€ 5.090,56			€ 0,00
E	19	2342	2294	15/10/2014	€ 127.631,39			€ 0,00
E	19	259	1761	02/12/2015	€ 18.811,60			€ 0,00
E	19	269	876	30/04/2014	€ 89.120,11			€ 0,00
E	19	318	1765	02/12/2015	€ 72.169,96			€ 0,00
E	19	382	1762	02/12/2015	€ 10.580,00			€ 0,00
E	19	386	1767	02/12/2015	€ 11.730,00			€ 0,00
E	19	813	1773	02/12/2015	€ 8.941,25			€ 0,00
E	19	814	1769	02/12/2015	€ 9.113,75			€ 0,00
E	19	817	1774	02/12/2015	€ 8.941,25			€ 0,00
E	19	820	1775	02/12/2015	€ 11.643,75			€ 0,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Ditta
E	19	1322	MARCONI MARIA FU ANTONIO n. a L'AQUILA il 01/01/1900 c.f. MRCMRA00A41A345M PROPRIETA' 1/14, ROSSI CORRADO n. a L'AQUILA il 10/10/1945 c.f. RSSCRD45R10A945V PROPRIETA' 1/14, ROSSI ELIGIO n. a PAGANICA il 28/08/1912 c.f. RSSLGE12M28G231T PROPRIETA' 1/14, ROSSI FLORA n. a PAGANICA il 23/07/1939 c.f. RSSFLR39L63G231H PROPRIETA' 1/14, ROSSI

				RAFFAELE n. a L'AQUILA il 16/06/1937 c.f. R55RFL37H16A345U PROPRIETA' 1/14, TENNINA ANGELA FU DIAMANTE n. a L'AQUILA il 01/01/1900 c.f. TNNGL00A41A345M PROPRIETA' 1/14, TENNINA DIVA n. a PAGANICA il 10/03/1948 c.f. TNNVIA48C50A345Q PROPRIETA' 1/14, TENNINA MARIA n. a PAGANICA il 11/03/1946 c.f. TNNMRA46G51A345M PROPRIETA' 1/14, TENNINA PIETRANGELO FU DIAMANTE n. a L'AQUILA il 01/01/1900 c.f. TNNPRN00A01A345F PROPRIETA' 1/14, ZUGARO ANGIOLINA n. a PAGANICA il 20/04/1928 c.f. ZGRNLN28D60A345O PROPRIETA' 1/14, ZUGARO LIDIA n. a PAGANICA il 25/02/1922 c.f. ZGRLDI22865G231Z PROPRIETA' 1/14, ZUGARO MARIA n. a PAGANICA il 09/06/1932 c.f. ZGRMRA32H49A345C PROPRIETA' 1/14, ZUGARO MARIO n. a L'AQUILA il 15/07/1941 c.f. ZGRMRA41L18A345H PROPRIETA' 1/14, ZUGARO PIA n. a L'AQUILA il 02/06/1938 c.f. ZGRPIA38H42A345G PROPRIETA' 1/14
E	19	2342		BELLEI GAETANA n. a SULMONA il 01/10/1923 c.f. BLIGTN23R41B04A PROPRIETA' 3/9, CIOLINA ANGELO n. a ROMA il 30/08/1957 c.f. CLNNGU57M30H501H PROPRIETA' 2/9, CIOLINA ROSANNA n. a ROMA il 01/09/1951 c.f. CLNRNNS1P41H501X PROPRIETA' 3/9, CIOLINA VINCENZO n. a ROMA il 06/08/1955 c.f. CLNVCM55M06H501Q PROPRIETA' 2/9
E	19	259		DE PAULIS SANTA LUCREZIA n. a L'AQUILA il 01/11/1928 c.f. DPLSTL28541A345S PROPRIETA' 1/3, ROSSI CLAUDIO n. a L'AQUILA il 02/01/1953 c.f. R55CLD53A02A345P PROPRIETA' 1/3, ROSSI EZIO n. a L'AQUILA il 01/09/1959 c.f. R55ZEI59P01A345Z PROPRIETA' 1/3
E	19	269		DE PAULIS ANNA MARIA n. a L'AQUILA il 02/02/1963 c.f. DPLNMR63B42A345V PROPRIETA'
E	19	318		DE PAULIS SANTA LUCREZIA n. a L'AQUILA il 01/11/1928 c.f. DPLSTL28541A345S PROPRIETA' 1/3, ROSSI CLAUDIO n. a L'AQUILA il 02/01/1953 c.f. R55CLD53A02A345P PROPRIETA' 1/3, ROSSI EZIO n. a L'AQUILA il 01/09/1959 c.f. R55ZEI59P01A345Z PROPRIETA' 1/3
E	19	382		IOVENITTI GIUSEPPINA n. a L'AQUILA il 20/03/1951 c.f. VNTGPP51C60A345H PROPRIETA' 1/3, IOVENITTI NICOLA n. a L'AQUILA il 14/03/1949 c.f. VNTNCL49C14A345T PROPRIETA' 1/3, IOVENITTI PAOLA n. a L'AQUILA il 20/12/1953 c.f. VNTPLA53T60A345N PROPRIETA' 1/3
E	19	386		IOVENITTI GIUSEPPINA n. a L'AQUILA il 20/03/1951 c.f. VNTGPP51C60A345H PROPRIETA' 1/3, IOVENITTI NICOLA n. a L'AQUILA il 14/03/1949 c.f. VNTNCL49C14A345T PROPRIETA' 1/3, IOVENITTI PAOLA n. a L'AQUILA il 20/12/1953 c.f. VNTPLA53T60A345N PROPRIETA' 1/3
E	19	813		IOVENITTI GIUSEPPINA n. a L'AQUILA il 20/03/1951 c.f. VNTGPP51C60A345H PROPRIETA' 1/3, IOVENITTI NICOLA n. a L'AQUILA il 14/03/1949 c.f. VNTNCL49C14A345T PROPRIETA' 1/3, IOVENITTI PAOLA n. a L'AQUILA il 20/12/1953 c.f. VNTPLA53T60A345N PROPRIETA' 1/3
E	19	814		IOVENITTI GIUSEPPINA n. a L'AQUILA il 20/03/1951 c.f. VNTGPP51C60A345H PROPRIETA' 1/3, IOVENITTI NICOLA n. a L'AQUILA il 14/03/1949 c.f. VNTNCL49C14A345T PROPRIETA' 1/3, IOVENITTI PAOLA n. a L'AQUILA il 20/12/1953 c.f. VNTPLA53T60A345N PROPRIETA' 1/3
E	19	817		IOVENITTI GIUSEPPINA n. a L'AQUILA il 20/03/1951 c.f. VNTGPP51C60A345H PROPRIETA' 1/3, IOVENITTI NICOLA n. a L'AQUILA il 14/03/1949 c.f. VNTNCL49C14A345T PROPRIETA' 1/3, IOVENITTI PAOLA n. a L'AQUILA il 20/12/1953 c.f. VNTPLA53T60A345N PROPRIETA' 1/3
E	19	820		IOVENITTI GIUSEPPINA n. a L'AQUILA il 20/03/1951 c.f. VNTGPP51C60A345H PROPRIETA' 1/3, IOVENITTI NICOLA n. a L'AQUILA il 14/03/1949 c.f. VNTNCL49C14A345T PROPRIETA' 1/3, IOVENITTI PAOLA n. a L'AQUILA il 20/12/1953 c.f. VNTPLA53T60A345N PROPRIETA' 1/3

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 373.773,62 (euro trecentosettantatremilasettecentosettantatré) (62) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**





**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**



U.S.R.A. - U.S.R.C.

Decreto di esproprio 10.05.2016 n. 51. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 51 del 10 MAG. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\26 - COPPITO 2

Sezione	Foglio	Particella
A	60	4230
A	60	4495
A	60	4497
A	60	4499
A	60	4501
A	60	4503
A	60	455
A	60	458
A	60	460
A	60	461
A	60	467
A	60	500
A	60	501
A	60	502
A	60	729
A	60	812
A	60	925
A	60	4545
A	60	4547
A	60	4549
A	60	4551
A	60	4553

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del

- Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 3557 del 01/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni"*

di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis;

- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziato per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	60	4230	02/07/2009
A	60	4495	02/07/2009
A	60	4497	02/07/2009
A	60	4499	02/07/2009

A	60	4501	02/07/2009
A	60	4503	02/07/2009
A	60	455	02/07/2009
A	60	458	03/07/2009
A	60	460	02/07/2009
A	60	461	02/07/2009
A	60	467	02/07/2009
A	60	500	02/07/2009
A	60	501	02/07/2009
A	60	502	02/07/2009
A	60	729	02/07/2009
A	60	812	02/07/2009
A	60	925	03/07/2009
A	60	4545	02/07/2009
A	60	4547	02/07/2009
A	60	4549	02/07/2009
A	60	4551	02/07/2009
A	60	4553	02/07/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione Indennità		
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data	Importo
A	60	4230	1185	05/02/2014	€ 2.613,00
A	60	4495	1700	17/02/2014	€ 1.010,00
A	60	4497	1696	17/02/2014	€ 12.759,67
A	60	4499	1695	17/02/2014	€ 3.854,83
A	60	4501	1693	17/02/2014	€ 5.427,53
A	60	4503	1673	17/02/2014	€ 11.985,33
A	60	455	1684	17/02/2014	€ 4.208,33
A	60	458	1680	17/02/2014	€ 4.713,33
A	60	460	2345	28/02/2014	€ 19.695,00
A	60	461	2343	28/02/2014	€ 15.823,33
A	60	467	1688	17/02/2014	€ 36.850,00
A	60	500	1687	17/02/2014	€ 23.617,50
A	60	501	1715	17/02/2014	€ 15.655,00
A	60	502	1713	17/02/2014	€ 5.050,00
A	60	729	1669	17/02/2014	€ 22.556,67
A	60	812	1685	17/02/2014	€ 13.567,50
A	60	925	1704	17/02/2014	€ 10.470,33
A	60	4545	2787	11/03/2014	€ 1.599,17
A	60	4547	2775	11/03/2014	€ 1.996,17
A	60	4549	2794	11/03/2014	€ 4.144,58
A	60	4551	1674	17/02/2014	€ 2.205,17
A	60	4553	2780	11/03/2014	€ 6.326,83

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	60	4230			€ 0,00	2598	12/11/2014	€ 2.704,00
A	60	4495			€ 0,00	68	19/01/2016	€ 1.010,00
A	60	4497			€ 0,00	685	23/04/2015	€ 13.517,67
A	60	4499			€ 0,00	91	01/03/2016	€ 3.854,83
A	60	4501			€ 0,00	2845	15/12/2014	€ 6.650,25
A	60	4503			€ 0,00	2591	12/11/2014	€ 12.341,30
A	60	455			€ 0,00	249	11/03/2015	€ 4.354,17
A	60	458			€ 0,00	252	11/03/2015	€ 4.876,68
A	60	460			€ 0,00	2599	12/11/2014	€ 20.280,00
A	60	461			€ 0,00	2861	15/12/2014	€ 16.371,67
A	60	467			€ 0,00	2582	12/11/2014	€ 38.133,33
A	60	500			€ 0,00	2864	15/12/2014	€ 24.440,00
A	60	501			€ 0,00	2597	12/11/2014	€ 16.120,00
A	60	502			€ 0,00	92	01/03/2016	€ 5.050,00
A	60	729			€ 0,00	2581	12/11/2014	€ 23.226,65
A	60	812			€ 0,00	2844	15/12/2014	€ 14.107,50
A	60	925			€ 0,00	589	16/04/2015	€ 11.040,52
A	60	4545			€ 0,00	2607	12/11/2014	€ 1.646,68
A	60	4547			€ 0,00	2863	15/12/2014	€ 2.045,33
A	60	4549			€ 0,00	2604	12/11/2014	€ 4.246,68
A	60	4551			€ 0,00	2590	12/11/2014	€ 2.270,65
A	60	4553			€ 0,00	2862	15/12/2014	€ 6.482,67

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Ditta
A	60	4230	CIOTTI ENRICO n. a L'AQUILA il 20/06/1956 c.f. CTTNRC56H20A345U PROPRIETA' 1/1
A	60	4495	DE MEO ANNA MARIA n. a L'AQUILA il 16/07/1960 c.f. DMENMRG0L56A345J PROPRIETA' 1/2, DE MEO FIORELLA n. a L'AQUILA il 02/03/1962 c.f. DMEFLL62C42A345Z PROPRIETA' 1/2
A	60	4497	ZENQDOCCHIO ANNARITA n. a L'AQUILA il 19/05/1955 c.f. ZNDNRT55E59A345E

			PROPRIETA' 1/4, ZENODOCCHIO LUCIANO n. a L'AQUILA il 23/08/1941 c.f. ZNDLCN41M23A345D PROPRIETA' 1/4, ZENODOCCHIO MARISA n. a L'AQUILA il 07/04/1947 c.f. ZNDMRS47D47A345T PROPRIETA' 1/4, ZENODOCCHIO SANDRO n. a L'AQUILA il 15/04/1946 c.f. ZNDSDR46D15A345P PROPRIETA' 1/4
A	60	4499	RIGHETTI AGOSTINO n. a L'AQUILA il 18/11/1932 c.f. RGHGTN32S18A345Z PROPRIETA' 1/1
A	60	4501	BONTEMPO BRUNO n. a L'AQUILA il 26/01/1940 c.f. BNTBRN40A26A345W PROPRIETA' 1/8, BONTEMPO GIUSEPPE n. a RIETI il 28/05/1954 c.f. BNTGPP54E28H282T PROPRIETA' 1/8, D'ELENA ENZA n. a MONTEREALI il 09/09/1957 c.f. DLNNZES7P49F595K PROPRIETA' 1/8, GIANFELICE BIANCAMARIA n. a L'AQUILA il 19/09/1948 c.f. GNFBM48P59A345Z PROPRIETA' 1/8, GIANFELICE DOMENICO n. a L'AQUILA il 19/11/1950 c.f. GNFDNC50S19A345H PROPRIETA' 1/8, GIANFELICE GIULIANA COPPITO DI L'AQUILA n. a L'AQUILA il 26/03/1952 c.f. GNFGNS2C66A345Z PROPRIETA' 1/4, GIANFELICE MIRELLA n. a L'AQUILA il 20/04/1958 c.f. GNFMLL58D60A345X PROPRIETA' 1/8
A	60	4503	D'ALESSANDRO ALFONSO n. a AUSTRALIA il 14/10/1956 c.f. DLSLNS56R14Z700D NUDA PROPRIETA' 1/4, D'ALESSANDRO CESIRA n. a AUSTRALIA il 29/06/1958 c.f. DLSCRS58H69Z700N NUDA PROPRIETA' 1/4, D'ALESSANDRO LUCIA n. a AUSTRALIA il 05/02/1962 c.f. DLSCU62B45Z700N NUDA PROPRIETA' 1/4, D'ALESSANDRO MARIA n. a L'AQUILA il 03/07/1968 c.f. DLSMRAG8L43A345I NUDA PROPRIETA' 1/4, D'ALESSANDRO PIERINO n. a L'AQUILA il 21/10/1928 c.f. DLSPRN28R21A345I USUFRUTTO 1/1
A	60	455	CARLONI FIORELLA n. a L'AQUILA il 17/08/1938 c.f. CRLFL38M57A345V PROPRIETA' 1/2, TRAVAGLINI ROBERTA n. a ROMA il 27/03/1969 c.f. TRVVRT69C67H501B PROPRIETA' 1/4, TRAVAGLINI VALERIA n. a L'AQUILA il 10/01/1968 c.f. TRVVL68A50A345H PROPRIETA' 1/4
A	60	458	CARLONI FIORELLA n. a L'AQUILA il 17/08/1938 c.f. CRLFL38M57A345V PROPRIETA' 1/2, TRAVAGLINI ROBERTA n. a ROMA il 27/03/1969 c.f. TRVVRT69C67H501B PROPRIETA' 1/4, TRAVAGLINI VALERIA n. a L'AQUILA il 10/01/1968 c.f. TRVVL68A50A345H PROPRIETA' 1/4
A	60	460	CIOTTI ENRICO n. a L'AQUILA il 20/06/1956 c.f. CTTNRC56H20A345U PROPRIETA' 1/1
A	60	461	D'ALESSANDRO MARIA n. a L'AQUILA il 15/01/1958 c.f. DLSMRA58A5A345X PROPRIETA' 1/2, FALONE CLAUDIA n. a AUSTRALIA il 19/02/1971 c.f. FLNCLD71B59Z700K PROPRIETA' 1/2
A	60	467	CIOCCA AUGUSTA n. a L'AQUILA il 08/10/1968 c.f. CCCG5T68R48A345X PROPRIETA' 1/2, CIOCCA CONCETTA n. a L'AQUILA il 18/06/1966 c.f. CCCCT66H58A345U PROPRIETA' 1/2
A	60	500	D'ALESSANDRO ANNA n. a L'AQUILA il 25/09/1933 c.f. DLSNNA33P65A345P PROPRIETA' 1/1
A	60	501	DURONIO LILIA n. a L'AQUILA il 21/09/1955 c.f. DRNLLI55P61A345O PROPRIETA' 1/1
A	60	502	RIGHETTI AGOSTINO n. a L'AQUILA il 18/11/1932 c.f. RGHGTN32S18A345Z PROPRIETA' 1/1
A	60	729	D'ALESSANDRO ALFONSO n. a AUSTRALIA il 14/10/1956 c.f. DLSLNS56R14Z700D NUDA PROPRIETA' 1/4, D'ALESSANDRO CESIRA n. a AUSTRALIA il 29/06/1958 c.f. DLSCRS58H69Z700N NUDA PROPRIETA' 1/4, D'ALESSANDRO LUCIA n. a AUSTRALIA il 05/02/1962 c.f. DLSCU62B45Z700N NUDA PROPRIETA' 1/4, D'ALESSANDRO MARIA n. a L'AQUILA il 03/07/1968 c.f. DLSMRAG8L43A345I NUDA PROPRIETA' 1/4, D'ALESSANDRO PIERINO n. a L'AQUILA il 21/10/1928 c.f. DLSPRN28R21A345I USUFRUTTO 1/1
A	60	812	GIANFELICE MIRELLA n. a L'AQUILA il 20/04/1958 c.f. GNFMLL58D60A345X PROPRIETA' 1/1
A	60	925	ELISEO FAUSTA n. a ROMA il 14/05/1942 c.f. LSEFST42E54H501R PROPRIETA' 1/4, ELISEO GIANNI n. a ROMA il 27/12/1944 c.f. LSEGNN44T27H501G PROPRIETA' 1/4, ELISEO MASSIMO n. a ROMA il 28/01/1962 c.f. LSEMSM62A28H501W PROPRIETA' 1/4, ELISEO SILVANA n. a ROMA il 15/12/1948 c.f. LSESVN48T55H501L PROPRIETA' 1/4
A	60	4545	DOTTORE AMEDEO n. a L'AQUILA il 27/07/1933 c.f. DTTMDA33L27A345M PROPRIETA' 1/2, DOTTORE ROSA n. a L'AQUILA il 15/03/1930 c.f. DTTRSO30C55A345H PROPRIETA' 1/2
A	60	4547	RIGHETTI LUGIA n. a L'AQUILA il 28/06/1944 c.f. RGHGLU44H68A345A PROPRIETA' 1/1
A	60	4549	DOTTORE AMEDEO n. a L'AQUILA il 27/07/1933 c.f. DTTMDA33L27A345M PROPRIETA' 1/2, DOTTORE ROSA n. a L'AQUILA il 15/03/1930 c.f. DTTRSO30C55A345H PROPRIETA' 1/2

A	60	4551	D'ALESSANDRO ALFONSO n. a AUSTRALIA il 14/10/1956 c.f. DLSLNS56R14Z7000 NUDA PROPRIETA' 1/4, D'ALESSANDRO CESIRA n. a AUSTRALIA il 29/06/1958 c.f. DLSCSR5BH69Z700N NUDA PROPRIETA' 1/4, D'ALESSANDRO LUCIA n. a AUSTRALIA il 05/02/1962 c.f. DLSLCU62B45Z700N NUDA PROPRIETA' 1/4, D'ALESSANDRO MARIA n. a L'AQUILA il 03/07/1968 c.f. DLSMRA68L43A345I NUDA PROPRIETA' 1/4, D'ALESSANDRO PIERINO n. a L'AQUILA il 21/10/1928 c.f. DLSPRN28R21A345I USUFRUTTO 1/1
A	60	4553	RIGHETTI LUIGIA n. a L'AQUILA il 28/06/1944 c.f. RGHLLGU44H68A345A PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 234.770,58 (euro duecentotrentaquattromilasettecentosettanta\58) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**




**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**



U.S.R.A. – U.S.R.C.

Decreto di esproprio 10.05.2016 n. 52. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA

Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 52 del 10 MAG. 2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 05 - MUSP L'AQUILA\IPSIA

Sezione	Foglio	Particella
A	80	4920
A	80	4926
A	81	1861
A	81	1863
A	81	1865
A	81	1867
A	80	4959

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione

- Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 55 del 26/12/2009 e prot. 15 del 31/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziato per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	80	4920	27/08/2009
A	80	4926	27/08/2009
A	81	1861	26/12/2009
A	81	1863	26/12/2009
A	81	1885	26/12/2009
A	81	1867	26/12/2009
A	80	4959	26/12/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Sezione	Mappale		Comunicazione	
	Foglio	Particella	Protocollo	Data
A	80	4920	3575/U	23/07/2012
A	80	4926	6076	22/05/2014
A	81	1861	4332	22/10/2013
A	81	1863	04330	22/10/2013
A	81	1865	4333	22/10/2013
A	81	1867	02469	03/09/2013
A	80	4959	06355	30/05/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	80	4920			€ 0,00	2016	18/09/2014	€ 8.547,46
A	80	4926			€ 0,00	1616	25/07/2014	€ 8.538,14
A	81	1861			€ 0,00	1688	29/07/2014	€ 10.620,00
A	81	1863			€ 0,00	1620	25/07/2014	€ 47.126,25
A	81	1865			€ 0,00	2867	15/12/2014	€ 16.123,83
A	81	1867			€ 0,00	1680	29/07/2014	€ 13.053,75
A	80	4959			€ 0,00	1689	29/07/2014	€ 20.238,27

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
	A	80	4920	IANNI SILVIO n. a L'AQUILA il 18/02/1952 c.f. NNISLV52818A345Y PROPRIETA' 1/2, IANNI STEFANO n. a L'AQUILA il 26/12/1962 c.f. NNISFN62T26A345M PROPRIETA' 1/2
	A	80	4926	MARTELLA PASQUALE n. a PREFURO il 12/04/1925 c.f. MRTPOQ125D12H053U PROPRIETA' 1/1
	A	81	1861	MANETTA MARINA n. a L'AQUILA il 19/01/1967 c.f. MNTMRN67A59A345V PROPRIETA' 1/1
	A	81	1863	IANNI MARIA TERESA n. a L'AQUILA il 25/12/1937 c.f. NNIMTR37T65A345K PROPRIETA' 1/2 PAPA MARIA CRISTINA n. a CASAGIOVE il 24/04/1963 c.f. PPAMCR63D64B860Q PROPRIETA' 1/4 PAPA PIETRO n. a BARI il 14/10/1965 c.f. PPAPTR66R14A662A PROPRIETA' 1/4
	A	81	1865	DI NARDO MARIA TERESA n. a L'AQUILA il 30/08/1934 c.f. DNRMTR34M70A345C PROPRIETA' 1/8 MANETTA ERNESTO FRANCESCO n. a VENEZUELA il 12/03/1969 c.f. MNTRST69C12Z614W PROPRIETA' 1/8 MANETTA MARCO DANTE n. a VENEZUELA il 28/10/1967 c.f. MNTMCDG7R2B2614K PROPRIETA' 1/8 MANETTA ROSA n. a VENEZUELA il 04/07/1966 c.f. MNTRSO66L44Z614U

			PROPRIETA' 1/8 MANETTA TULLIO n. a L'AQUILA il 04/04/1932 c.f. MNTTL32D04A345Y PROPRIETA' 1/2
A	81	1857	CIUFFETELLI ANTONELLA n. a L'AQUILA il 15/01/1954 c.f. CFFNLS4A55A345X PROPRIETA' 1/4 CIUFFETELLI MANETTA CARLO n. a ROMA il 19/05/1961 c.f. CFFCRI61E19H501H PROPRIETA' 1/3 MANETTA FRANCO n. a L'AQUILA il 10/07/1962 c.f. MNTFNC62L10A345P PROPRIETA' 1/3 MOLINO MICHELE n. a VASTO il 03/03/1948 c.f. MLNMMH48C03E372L PROPRIETA' 1/12
A	80	4959	MARTELLA PASQUALE n. a PRETURO il 12/04/1925 c.f. MRTPQL25D12H053U PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 124.247,70 (euro centoventiquattromiladuecentoquarantasette\70) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Badetta Peccia




Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis



U.S.R.A. - U.S.R.C.

Decreto di esproprio 10.05.2016 n. 53. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 53 del 10 MAG. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila - Area: 05 - MUSP L'AQUILA\AREE 30_13_31_14

Sezione	Foglio	Particella
G	10	1445
G	10	1446
G	10	1451
G	10	1452
G	10	328
G	10	329

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 15 del 31/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici

- Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: "Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità";
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che "i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
G	10	1445	06/08/2009
G	10	1446	06/08/2009
G	10	1451	06/08/2009
G	10	1452	06/08/2009
G	10	328	06/08/2009
G	10	329	06/08/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2,

comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
G	10	1445	2069	24/04/2012
G	10	1446	2067	24/04/2012
G	10	1451	2063	24/04/2012
G	10	1452	2062	24/04/2012
G	10	328	2066	24/04/2012
G	10	329	2064	24/04/2012

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
G	10	1445	1712	02/12/2015	€ 30.318,13			€ 0,00
G	10	1446	1713	02/12/2015	€ 10.292,50			€ 0,00
G	10	1451	1414	02/12/2015	€ 9.889,75			€ 0,00
G	10	1452	1715	02/12/2015	€ 626,50			€ 0,00
G	10	328	1719	02/12/2015	€ 4.407,88			€ 0,00
G	10	329	1720	02/12/2015	€ 4.475,00			€ 0,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
	G	10	1445	COMUNE DI ROIO PIANO c.f. 00082410663 DIRITTO DEL CONCEDENTE, PAGLIA PASQUALE n. a L'AQUILA il 10/10/1948 c.f. PGLPQL48R10A345S COMPROPRIETARIO 1/8, PAGLIA SANDRO n. a L'AQUILA il 04/09/1956 c.f. PGLSDR56P04A345G COMPROPRIETARIO 1/8, PAOLETTI ALFONSO n. a L'AQUILA il 12/11/1965 c.f. PLTLNS65S12A345J COMPROPRIETARIO 1/8, PAOLETTI CECILIA n. a L'AQUILA il 02/03/1967 c.f. PLTCL67C42A345C COMPROPRIETARIO 1/8, TOTANI GIOVANNI n. a ROIO PIANO il 08/02/1911 c.f. TTNGNN11B08H496W COMPROPRIETARIO 1/8, TOTANI MARIA DOMENICA n. a ROIO PIANO il 07/10/1922 c.f. TTNMDM22R47H496E COMPROPRIETARIO 1/8, TOTANI NUNZIO n. a ROIO PIANO il 21/10/1928 c.f. TYNNNZ28R21H496S COMPROPRIETARIO 1/8, TOTANI PAOLO n. a ROIO PIANO il 20/03/1936 c.f. TTNPLA36C20H496D COMPROPRIETARIO 1/8
	G	10	1446	COMUNE DI ROIO PIANO c.f. 00082410663 DIRITTO DEL CONCEDENTE, PAGLIA PASQUALE n. a L'AQUILA il 10/10/1948 c.f. PGLPQL48R10A345S COMPROPRIETARIO 1/8, PAGLIA SANDRO n. a L'AQUILA il 04/09/1956 c.f.

				PGLSDR56P04A345G COMPROMIETARIO 1/8, PAOLETTI ALFONSO n. a L'AQUILA il 12/11/1965 c.f. PLTLN565512A345J COMPROMIETARIO 1/8, PAOLETTI CECILIA n. a L'AQUILA il 02/03/1967 c.f. PLTCL67C42A345C COMPROMIETARIO 1/8, TOTANI GIOVANNI n. a ROIO PIANO il 08/02/1911 c.f. TTNGNN11808H496W COMPROMIETARIO 1/8, TOTANI MARIA DOMENICA n. a ROIO PIANO il 07/10/1922 c.f. TTNMDM22R47H496E COMPROMIETARIO 1/8, TOTANI NUNZIO n. a ROIO PIANO il 21/10/1928 c.f. TTNMNZ28R21H4965 COMPROMIETARIO 1/8, TOTANI PAOLO n. a ROIO PIANO il 20/03/1936 c.f. TTNPLA36C20H496D COMPROMIETARIO 1/8
G	10	1451		COMUNE DI ROIO PIANO c.f. 00082410663 DIRITTO DEL CONCEDEnte, PIETRANGELI GIOVANNI n. a ROIO PIANO il 16/12/1951 c.f. PTRGNNS1T16H496X LIVELLARIO PARZIALE PER
G	10	1452		COMUNE DI ROIO PIANO c.f. 00082410663 DIRITTO DEL CONCEDEnte, PIETRANGELI GIOVANNI n. a ROIO PIANO il 16/12/1951 c.f. PTRGNNS1T16H496X LIVELLARIO PARZIALE PER
G	10	328		CIPRIANI PAOLA n. a RIETI il 29/10/1929 c.f. CPRPLA29R69H282R CONTESTATARIO 1/6, COMUNE DI ROIO PIANO c.f. 00082410663 DIRITTO DEL CONCEDEnte, PAGLIA FLORIDEA FU FRANCO VED SFARRA n. a L'AQUILA il 01/01/1900 c.f. PGLFRD00A41A345H COMPROMIETARIO 1/6, SFARRA FERDINANDO FU GIUSEPPE n. a ROIO PIANO il 13/05/1905 c.f. SFRFDN05E13H496J COMPROMIETARIO 1/6, SFARRA FIORELLA n. a FIRENZE il 18/03/1955 c.f. SFRFL55C58DG12M PROPRIETA' 1/6, SFARRA LUCIANO FU LUIGI n. a ROIO PIANO il 08/03/1937 c.f. SFRLCN37C08H496C COMPROMIETARIO 1/6, SFARRA PIERLUIGI n. a RIETI il 24/08/1967 c.f. SFRPLG57M24H282W COMPROMIETARIO 1/6
G	10	329		COMUNE DI ROIO PIANO c.f. 00082410663 DIRITTO DEL CONCEDEnte, SFARRA DOMENICO FU GIUSEPPE n. a L'AQUILA il 01/01/1900 c.f. SFRDNC00A01A345Y COMPROMIETARIO 1/3, SFARRA FERDINANDO FU GIUSEPPE n. a ROIO PIANO il 13/05/1905 c.f. SFRFDN05E13H496J COMPROMIETARIO 1/3, SFARRA LUIGI FU GIUSEPPE n. a ROIO PIANO il 09/05/1895 c.f. SFRLGU95E09H496L COMPROMIETARIO 1/3

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 60.009,76 (euro sessantamilanove\76) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**





**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**



U.S.R.A. - U.S.R.C.

Decreto di esproprio 10.05.2016 n. 54. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 54 del 10 MAG. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila - Area: 01 - CASE L'AQUILA\07 - TEMPERA 1

Sezione	Foglio	Particella
E	8	258

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione

- devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 06 del 11/05/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate"*

amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
E	8	258	14/05/2009

- CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comun. Indennità	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
E	8	258	01367	01/08/2013

- VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
E	8	258			€ 0,00	1872	18/08/2014	€ 31.200,00
E	8	258			€ 0,00	555	16/04/2015	€ 7.800,00

- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
71	E	8	258	ALFONSETTI MARISA n. a L'AQUILA il 10/03/1946 c.f. LFNMR546C50A345N PROPRIETA' 1/4, ALFONSETTI ROSA n. a L'AQUILA il 26/04/1934 c.f. LFNRS034D66A345F PROPRIETA' 1/4, ALFONSETTI VENTURINO n. a L'AQUILA il 09/06/1939 c.f. LFNVTR39H09A345D PROPRIETA' 1/4, CARDARELLI GIANNA n. a SARONNO il 21/02/1963 c.f. CRDGN68861M441J PROPRIETA' 1/12, CARDARELLI GIOVANNI n. a SARONNO il 26/10/1966 c.f. CRDGN688626I441F PROPRIETA' 1/12, CARDARELLI MAURIZIO n. a L'AQUILA il 17/08/1968 c.f. CRDMR268M17A345B PROPRIETA' 1/12

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 39.000,00 (euro trentanovemila\00) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia



Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis



U.S.R.A. – U.S.R.C.

Decreto di esproprio 10.05.2016 n. 55. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 55 del **10 MAG. 2016**
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\14 - SASSA ZONA POLIVALENTE NSI

Sezione	Foglio	Particella
F	35	811

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione

- devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 06 del 11/05/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate"*

amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
F	35	811	14/05/2009

- CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 5, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comun. Indennità	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
F	35	811	3622	23/07/2012

- VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
F	35	811			€ 0,00	1850	07/12/2015	€ 13.400,02

- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA**Art. 1**

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
19	F	35	811	I.S.A. - INGEGNERIA SERVIZI AMBIENTE - S.R.L. c.f. 02218920169 PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 10.983,62 (euro diecimilanovecentoottantatre\62) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri**
Arch. Fausto Pedetta Peccia



A.C.
Di

Il Dirigente
Ing. Lucio Wardis



U.S.R.A. - U.S.R.C.

Decreto di esproprio 10.05.2016 n. 56. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 56 del **10 MAG. 2016**
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila - Area: 01 - CASE L'AQUILA\27 - COPPITO 3

Sezione	Foglio	Particella
A	59	1113
A	59	1115
A	59	277
A	59	343
A	59	347
A	59	354

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;

- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 3557 del 01/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e*

le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;

- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	59	1113	02/07/2009
A	59	1115	02/07/2009
A	59	277	02/07/2009
A	59	343	02/07/2009
A	59	347	02/07/2009
A	59	354	03/07/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Sezione	Mappale		Comun. Indennità	
	Foglio	Particella	Protocollo	Data
A	59	1113	10121	13/08/2014
A	59	1115	10123	13/08/2014
A	59	277	12499	16/10/2014
A	59	343	10119	13/08/2014
A	59	347	10118	13/08/2014
A	59	354	10120	13/08/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	59	1113			€ 0,00	687	23/04/2015	€ 46.366,67
A	59	1115			€ 0,00	686	23/04/2015	€ 16.198,61
A	59	277			€ 0,00	1788	02/12/2015	€ 16.255,56
A	59	343			€ 0,00	888	03/06/2015	€ 11.645,83
A	59	347			€ 0,00	892	03/06/2015	€ 17.618,07
A	59	354			€ 0,00	688	23/04/2015	€ 19.468,06

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
75	A	59	1113	PANELLA ANNA MARIA n. a L'AQUILA il 21/08/1937 c.f. PNLNMR37M61A345A COMPROPRIETARIO 1/3, PANELLA FLAMINIA n. a L'AQUILA il 07/02/1964 c.f. PNLFMN64847A345Q PROPRIETA' 1/6, PANELLA MARIA n. a L'AQUILA il 07/02/1964 c.f. PNLMRA64847A345A PROPRIETA' 1/6, PANELLA PAOLA n. a L'AQUILA il 18/12/1946 c.f. PNLPLA46T58A345M COMPROPRIETARIO 1/3
77	A	59	1115	PANELLA ANNA MARIA n. a L'AQUILA il 21/08/1937 c.f. PNLNMR37M61A345A PROPRIETA' 1/3, PANELLA FLAMINIA n. a L'AQUILA il 07/02/1964 c.f. PNLFMN64847A345Q PROPRIETA' 1/6, PANELLA MARIA n. a L'AQUILA il 07/02/1964 c.f. PNLMRA64847A345A PROPRIETA' 1/6, PANELLA PAOLA n. a L'AQUILA il 18/12/1946 c.f. PNLPLA46T58A345M PROPRIETA' 1/3
208	A	59	277	RIGHETTI AGOSTINO n. a L'AQUILA il 18/11/1932 c.f. RGHGTN32518A3452 PROPRIETA' 1/1
254	A	59	343	CIAVOLA FRANCESCO n. a L'AQUILA il 30/10/1976 c.f. CVLFNC76R30A345M PROPRIETA' 1/3, CIAVOLA LEONARDO n. a L'AQUILA il 29/07/1970 c.f. CVLLRD70L29A345Q PROPRIETA' 1/3, GIANFELICE MATILDE n. a L'AQUILA il 21/07/1945 c.f. GNFMLD45L61A345E PROPRIETA' 1/3
258	A	59	347	CIAVOLA FRANCESCO n. a L'AQUILA il 30/10/1976 c.f. CVLFNC76R30A345M PROPRIETA' 1/3, CIAVOLA LEONARDO n. a L'AQUILA il 29/07/1970 c.f. CVLLRD70L29A345Q PROPRIETA' 1/3, GIANFELICE MATILDE n. a L'AQUILA il 21/07/1945 c.f. GNFMLD45L61A345E PROPRIETA' 1/3
265	A	59	354	PANELLA ANNA MARIA n. a L'AQUILA il 21/08/1937 c.f. PNLNMR37M61A345A PROPRIETA' 1/3, PANELLA FLAMINIA n. a L'AQUILA il 07/02/1964 c.f. PNLFMN64847A345Q PROPRIETA' 1/6, PANELLA MARIA n. a L'AQUILA il 07/02/1964 c.f. PNLMRA64847A345A PROPRIETA' 1/6, PANELLA PAOLA n. a L'AQUILA il 18/12/1946 c.f. PNLPLA46T58A345M PROPRIETA' 1/3

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 127.552,80 (euro centoventisettemilacinquecentocinquantadue\80) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri**
Arch. Fausto Pedetta Peccia





Il Dirigente
Ing. Uscio Nardis



U.S.R.A. – U.S.R.C.

Decreto di esproprio 10.05.2016 n. 57. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 57 del 10 MAG. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\21 - ROIO POGGIO

Sezione	Foglio	Particella
G	11	255
G	11	460

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico

- riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 3557 del 01/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti*

giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziato per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
G	11	255	02/07/2009
G	11	460	02/07/2009

- CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comun. Indennità	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
G	11	255	7045	06/12/2013
G	11	460	7021	06/12/2013

- VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
G	11	255			€ 0,00	2995	22/12/2014	€ 6.240,00
G	11	460			€ 0,00	2996	22/12/2014	€ 8.110,00

- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA**Art. 1**

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Plano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
16	G	11	255	PIETRANGELI GIOVANNI n. a ROIO PIANO il 16/12/1951 c.f. PTRGNN51T16H496X PROPRIETA' 1/1
47	G	11	460	PIETRANGELI GIOVANNI n. a ROIO PIANO il 16/12/1951 c.f. PTRGNN51T16H496X PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 12.350,00 (euro dodicimilatrecentocinquanta\00) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri**
Arch. Fausto Peletta Peccia



Il Dirigente
Ing. Ludo Nardis



U.S.R.A. – U.S.R.C.

Decreto di esproprio 10.05.2016 n. 58. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 58 del 10 MAG 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\26 - COPPITO 2

Sezione	Foglio	Particella
A	60	4555

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione

- devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 3557 del 01/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate"*

amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	60	4555	02/07/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione Indennità		
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data	Importo
A	60	4555	2789	11/03/2014	€ 1.996,17

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	60	4555			€ 0,00	2830	11/12/2014	€ 2.055,17

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
208	A	60	4555	RIGHETTI PASQUALE GIOVANNI n. a L'AQUILA II 10/09/1934 c.f. RGHPQL34P10A345Z PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 2.055,17 (euro duemilacinquantacinque\17) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**



A.C.


**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**



U.S.R.A. – U.S.R.C.

Decreto di esproprio 10.05.2016 n. 59. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 59 del 10 MAG. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\02 - COLLEBRINCIONI

Sezione	Foglio	Particella
A	45	130
A	45	132
A	45	140
A	45	141
A	45	197
A	45	558

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"Il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;

- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 06 del 11/05/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e*

le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	45	130	14/05/2009
A	45	132	14/05/2009
A	45	140	14/05/2009
A	45	141	14/05/2009
A	45	197	15/05/2009
A	45	558	14/05/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comun. Indennità	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
A	45	130	9166	24/07/2014
A	45	132	9164	24/07/2014
A	45	140	9201	24/07/2014
A	45	141	9203	24/07/2014
A	45	197	9194	24/07/2014
A	45	558	9163	24/07/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	45	130			€ 0,00	704	23/04/2015	€ 6.372,21
A	45	132			€ 0,00	690	23/04/2015	€ 6.372,21
A	45	140			€ 0,00	705	23/04/2015	€ 19.623,58
A	45	141			€ 0,00	689	23/04/2015	€ 17.948,29
A	45	197			€ 0,00	706	23/04/2015	€ 20.430,94
A	45	558			€ 0,00	693	23/04/2015	€ 34.648,97

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
6	A	45	130	CIUFFETELLI ALDO n. a L'AQUILA il 14/11/1958 c.f. CFFLDA58514A345E USUFRUTTO 1/2, CIUFFETELLI ALESSANDRO n. a L'AQUILA il 03/09/2000 c.f. CFFLSN00P03A345Q NUDA PROPRIETA' 1/3, CIUFFETELLI ILARIA n. a L'AQUILA il 15/06/1991 c.f. CFFLR191H55A345B NUDA PROPRIETA' 1/3, CIUFFETELLI SIMONE n. a L'AQUILA il 22/07/1993 c.f. CFFSMN93L22A345B NUDA PROPRIETA' 1/3, TRAVAGLIA MARTINA n. a GERMANIA il 08/09/1967 c.f. TRVMTN67P48Z112D USUFRUTTO 1/2
8	A	45	132	CIUFFETELLI ALDO n. a L'AQUILA il 14/11/1958 c.f. CFFLDA58514A345E USUFRUTTO 1/2, CIUFFETELLI ALESSANDRO n. a L'AQUILA il 03/09/2000 c.f. CFFLSN00P03A345Q NUDA PROPRIETA' 1/3, CIUFFETELLI ILARIA n. a L'AQUILA il 15/06/1991 c.f. CFFLR191H55A345B NUDA PROPRIETA' 1/3, CIUFFETELLI SIMONE n. a L'AQUILA il 22/07/1993 c.f. CFFSMN93L22A345B NUDA PROPRIETA' 1/3, TRAVAGLIA MARTINA n. a GERMANIA il 08/09/1967 c.f. TRVMTN67P48Z112D USUFRUTTO 1/2
12	A	45	140	CIUFFETELLI ALDO n. a L'AQUILA il 14/11/1958 c.f. CFFLDA58514A345E USUFRUTTO 1/2, CIUFFETELLI ALESSANDRO n. a L'AQUILA il 03/09/2000 c.f. CFFLSN00P03A345Q NUDA PROPRIETA' 1/3, CIUFFETELLI ILARIA n. a L'AQUILA il 15/06/1991 c.f. CFFLR191H55A345B NUDA PROPRIETA' 1/3, CIUFFETELLI SIMONE n. a L'AQUILA il 22/07/1993 c.f. CFFSMN93L22A345B NUDA PROPRIETA' 1/3, TRAVAGLIA MARTINA n. a GERMANIA il 08/09/1967 c.f. TRVMTN67P48Z112D USUFRUTTO 1/2
13	A	45	141	CIUFFETELLI ALDO n. a L'AQUILA il 14/11/1958 c.f. CFFLDA58514A345E USUFRUTTO 1/2, CIUFFETELLI ALESSANDRO n. a L'AQUILA il 03/09/2000 c.f. CFFLSN00P03A345Q NUDA PROPRIETA' 1/3, CIUFFETELLI ILARIA n. a L'AQUILA il 15/06/1991 c.f. CFFLR191H55A345B NUDA PROPRIETA' 1/3, CIUFFETELLI SIMONE n. a L'AQUILA il 22/07/1993 c.f. CFFSMN93L22A345B NUDA PROPRIETA' 1/3, TRAVAGLIA MARTINA n. a GERMANIA il 08/09/1967 c.f. TRVMTN67P48Z112D USUFRUTTO 1/2
31	A	45	197	MATTUCCILLI GINO n. a L'AQUILA il 28/09/1953 c.f. MTTGNI53P28A545T PROPRIETA' 1/1
35	A	45	558	CIUFFETELLI ALDO n. a L'AQUILA il 14/11/1958 c.f. CFFLDA58514A345E USUFRUTTO 1/2, CIUFFETELLI ALESSANDRO n. a L'AQUILA il 03/09/2000 c.f. CFFLSN00P03A345Q NUDA PROPRIETA' 1/3, CIUFFETELLI ILARIA n. a L'AQUILA il 15/06/1991 c.f. CFFLR191H55A345B NUDA PROPRIETA' 1/3, CIUFFETELLI SIMONE n. a L'AQUILA il 22/07/1993 c.f. CFFSMN93L22A345B NUDA PROPRIETA' 1/3, TRAVAGLIA MARTINA n. a GERMANIA il 08/09/1967 c.f. TRVMTN67P48Z112D USUFRUTTO 1/2

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 105.396,20 (euro centocinquemilatrecentonovantasei\20) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri**
Arch. Fausto Pedetta Percia





Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis



U.S.R.A. - U.S.R.C.

Decreto di esproprio 10.05.2016 n. 60. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 60 del 10 MAG. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila - Area: 05 - MUSP L'AQUILA\CANADA

Sezione	Foglio	Particella
A	62	1857
A	62	1858

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;

- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 15 del 31/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del*

decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *“i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”*;

VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;

VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;

VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	62	1867	06/08/2009
A	62	1868	06/08/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
A	62	1867	3632/U	23/07/2012
A	62	1868	3631/U	23/07/2012

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità;

CONSIDERATO che con un'unica determina, la n. 47 del 20/01/2014, si è provveduto alla liquidazione delle indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	62	1867				47	20/01/2014	€ 61.285,85
A	62	1868				47	20/01/2014	€ 4.620,79

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
	A	62	1867	COCCIOLONE ANTONINA n. a L'AQUILA il 22/12/1922 c.f. CCCNNN22T62A345K COMPROPRIETARIO 1/3 COCCIOLONE FLORA n. a L'AQUILA il 19/04/1928 c.f. CCCFLR28D59A345E COMPROPRIETARIO 1/3 COCCIOLONE GINA n. a L'AQUILA il 13/04/1920 c.f. CCCGNI20D53A345Q COMPROPRIETARIO 1/3
	A	62	1868	COCCIOLONE ANTONINA n. a L'AQUILA il 22/12/1922 c.f. CCCNNN22T62A345K COMPROPRIETARIO 1/3 COCCIOLONE FLORA n. a L'AQUILA il 19/04/1928 c.f. CCCFLR28D59A345E COMPROPRIETARIO 1/3 COCCIOLONE GINA n. a L'AQUILA il 13/04/1920 c.f. CCCGNI20D53A345Q COMPROPRIETARIO 1/3

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 65.906,64 (euro sessantacinquemilanovecentosei\64) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio Istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**





**Il Dirigente
Ing. Lucio Wardis**



U.S.R.A. – U.S.R.C.

Decreto di esproprio 10.05.2016 n. 61. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 61 del 10 MAG. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 05 - MUSP L'AQUILA\AREE 30_13_31_14

Sezione	Foglio	Particella
G	10	1438
G	10	1439
G	10	1441
G	10	1442

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 15 del 31/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici

- Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
G	10	1438	06/08/2009
G	10	1439	06/08/2009
G	10	1441	06/08/2009
G	10	1442	06/08/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
G	10	1438	4385/u	30/08/2012
G	10	1439	4384/u	30/08/2012
G	10	1441	3648/u	24/07/2012
G	10	1442	3649/u	24/07/2012

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
G	10	1438			€ 0,00	587	16/04/2015	€ 7.727,48
G	10	1439			€ 0,00	588	16/04/2015	€ 5.923,50
G	10	1441			€ 0,00	1218	31/08/2015	€ 7.266,80
G	10	1442			€ 0,00	1220	31/08/2015	€ 4.590,85

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
	G	10	1438	TOTANI SERGIO n. a L'AQUILA il 30/04/1952 c.f. TTNSRG52D30A345F PROPRIETA' 1/1
	G	10	1439	TOTANI SERGIO n. a L'AQUILA il 30/04/1952 c.f. TTNSRG52D30A345F PROPRIETA' 1/1
	G	10	1441	FATIGATI ROSALIA n. a ROIO PIANO il 19/02/1932 c.f. FTGR5L32B59H496G PROPRIETA' 1/1
	G	10	1442	FATIGATI ROSALIA n. a ROIO PIANO il 19/02/1932 c.f. FTGR5L32B59H496G PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 25.508,63 (euro venticinquemilacinquecento\63) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**





**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**



U.S.R.A. - U.S.R.C.

Decreto di esproprio 18.05.2016 n. 62. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 62 del 18 MAG. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila -- Area: 05 - MUSP L'AQUILA\AREE 11_2_56_1_

Sezione	Foglio	Particella
A	88	1570
A	88	1571
A	88	1524
A	88	1525
A	88	1576
A	88	1574
A	88	1577
A	88	1575
A	88	1542

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del

- vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 20 del 28/08/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni"*

di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis;

- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: "Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità";
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che "i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenda del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	88	1570	01/09/2009
A	88	1571	01/09/2009
A	88	1524	01/09/2009
A	88	1525	01/09/2009
A	88	1576	01/09/2009
A	88	1574	01/09/2009

A	88	1577	01/09/2009
A	88	1575	01/09/2009
A	88	1542	01/09/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Sezione	Mappale		Comunicazione	
	Foglio	Particella	Protocollo	Data
A	88	1570	12663	17/10/2014
A	88	1571	12634	16/10/2014
A	88	1524	12662	17/10/2014
A	88	1525	12655	17/10/2014
A	88	1576	12641	16/10/2014
A	88	1574	12642	16/10/2014
A	88	1577	12640	16/10/2014
A	88	1575	12632	16/10/2014
A	88	1542	12639	16/10/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	88	1570				1025	07/07/2015	€ 1.020,14
A	88	1571				1024	07/07/2015	€ 11.431,59
A	88	1524				1027	07/07/2015	€ 2.464,93
A	88	1525				1026	07/07/2015	€ 29,34
A	88	1576				820	14/05/2015	€ 4.301,60
A	88	1574				818	14/05/2015	€ 10.664,38
A	88	1577				812	14/05/2015	€ 2.419,65
A	88	1575				819	14/05/2015	€ 51.081,50
A	88	1542				813	14/05/2015	€ 6.512,14

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Plano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
A	88	1570	CIOCCA LUANA n. a L'AQUILA il 06/02/1955 c.f. CCCLNU55846A345U PROPRIETA' 1/1	
A	88	1571	CIOCCA LUANA n. a L'AQUILA il 06/02/1955 c.f. CCCLNU55846A345U PROPRIETA' 1/1	
A	88	1524	CIOCCA LUANA n. a L'AQUILA il 06/02/1955 c.f. CCCLNU55846A345U PROPRIETA' 1/1	
A	88	1525	CIOCCA LUANA n. a L'AQUILA il 06/02/1955 c.f. CCCLNU55846A345U PROPRIETA' 1/1	
A	88	1576	AGRIPPINI ROSA n. a L'AQUILA il 21/10/1949 c.f. GRPRSO49R61A345E PROPRIETA' 1/1	
A	88	1574	AGRIPPINI ROSA n. a L'AQUILA il 21/10/1949 c.f. GRPRSO49R61A345E PROPRIETA' 1/1	
A	88	1577	AGRIPPINI ROSA n. a L'AQUILA il 21/10/1949 c.f. GRPRSO49R61A345E PROPRIETA' 1/1	
A	88	1575	AGRIPPINI ROSA n. a L'AQUILA il 21/10/1949 c.f. GRPRSO49R61A345E PROPRIETA' 1/1	
A	88	1542	AGRIPPINI ROSA n. a L'AQUILA il 21/10/1949 c.f. GRPRSO49R61A345E PROPRIETA' 1/1	

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 89.925,27 (euro ottantanovemilanovecentoventicinque\27) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Fedetta Peccia

A.C.

Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis

U.S.R.A. – U.S.R.C.

Decreto di esproprio 18.05.2016 n. 63. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 63 del 18 MAG. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 05 - MUSP L'AQUILA\AREE 11_2_56_1_

Sezione	Foglio	Particella
A	88	1572
A	88	1573
A	88	1522
A	88	1526
A	88	1527
A	88	1528
A	88	1539
A	88	1540
A	88	1579
A	88	1578

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del

- vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la D.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 20 del 28/08/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni"*

di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis;

- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	88	1572	01/09/2009
A	88	1573	01/09/2009
A	88	1522	01/09/2009
A	88	1526	01/09/2009
A	88	1527	01/09/2009
A	88	1528	01/09/2009

A	88	1539	01/09/2009
A	88	1540	01/09/2009
A	88	1579	01/09/2009
A	88	1578	01/09/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
A	88	1572	12654	17/10/2014
A	88	1573	12635	16/10/2014
A	88	1522	12652	17/10/2014
A	88	1526	12638	16/10/2014
A	88	1527	12637	16/10/2014
A	88	1528	12636	16/10/2014
A	88	1539	7331	12/05/2015
A	88	1540	7329	12/05/2015
A	88	1579	12667	17/10/2014
A	88	1578	12668	17/10/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	88	1572				1390	29/09/2015	€ 1.848,70
A	88	1573				1389	29/09/2015	€ 28.229,36
A	88	1522				1391	29/09/2015	€ 4.548,39
A	88	1526				890	03/06/2015	€ 43.284,85
A	88	1527				886	03/06/2015	€ 687,06
A	88	1528				889	03/06/2015	€ 6.512,14
A	88	1539	1724	02/12/2015	€ 78.804,08			
A	88	1540	1723	02/12/2015	€ 4.047,00			
A	88	1579				811	14/05/2015	€ 44.957,70
A	88	1578				817	14/05/2015	€ 21.059,92

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA**Art. 1**

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
	A	88	1572	NARDECCHIA ELIGIO n. a L'AQUILA il 22/03/1943 c.f. NRDLGE43C22A3455 PROPRIETA' 1/1
	A	88	1573	NARDECCHIA ELIGIO n. a L'AQUILA il 22/03/1943 c.f. NRDLGE43C22A3455 PROPRIETA' 1/1
	A	88	1522	NARDECCHIA ELIGIO n. a L'AQUILA il 22/03/1943 c.f. NRDLGE43C22A3455 PROPRIETA' 1/1
	A	88	1526	NARDECCHIA MARIA TULLIA n. a L'AQUILA il 30/09/1945 c.f. NRDMTL45P70A345A PROPRIETA' 1/1
	A	88	1527	NARDECCHIA MARIA TULLIA n. a L'AQUILA il 30/09/1945 c.f. NRDMTL45P70A345A PROPRIETA' 1/1
	A	88	1528	NARDECCHIA MARIA TULLIA n. a L'AQUILA il 30/09/1945 c.f. NRDMTL45P70A345A PROPRIETA' 1/1
	A	88	1539	ROTILI ADELE n. a L'AQUILA il 15/12/1925 c.f. RTLDLA25T55A345A USUFRUTTUARIO PARZIALE VACCARELLI RITA n. a L'AQUILA il 22/05/1950 c.f. VCCRTI50E62A345J PROPRIETA' 1/1
	A	88	1540	ROTILI ADELE n. a L'AQUILA il 15/12/1925 c.f. RTLDLA25T55A345A USUFRUTTUARIO PARZIALE VACCARELLI RITA n. a L'AQUILA il 22/05/1950 c.f. VCCRTI50E62A345J PROPRIETA' 1/1
	A	88	1579	AGRIPPINI ROSA n. a L'AQUILA il 21/10/1949 c.f. GRPRSO49R61A345E PROPRIETA' 1/2 D'ANTONIO ANTONIO n. a L'AQUILA il 18/05/1945 c.f. DNTNTN45E18A345L PROPRIETA' 1/2
	A	88	1578	AGRIPPINI ROSA n. a L'AQUILA il 21/10/1949 c.f. GRPRSO49R61A345E PROPRIETA' 1/2 D'ANTONIO ANTONIO n. a L'AQUILA il 18/05/1945 c.f. DNTNTN45E18A345L PROPRIETA' 1/2

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 233.979,20 (euro duecentotrentatremilanovecentosettantanove\20) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**



A.C.


**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**



U.S.R.A. – U.S.R.C.

Decreto di esproprio 18.05.2016 n. 64. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 64 del 18 MAG. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 05 - MUSP L'AQUILA\AREE 11_2_56_1_

Sezione	Foglio	Particella
A	88	1532
A	88	1533
A	88	1536
A	88	1537
A	88	1582
A	88	1581
A	88	1580
A	88	1544
A	88	1583
A	88	1584
A	88	1546

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del

- vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 15 del 31/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, ai fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni"*

- di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: "Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità";
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che "i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	88	1532	06/08/2009
A	88	1533	06/08/2009
A	88	1536	06/08/2009
A	88	1537	06/08/2009
A	88	1582	06/08/2009
A	88	1581	06/08/2009

A	88	1580	06/08/2009
A	88	1544	06/08/2009
A	88	1583	06/08/2009
A	88	1584	06/08/2009
A	88	1546	06/08/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Sezione	Mappale		Comunicazione	
	Foglio	Particella	Protocollo	Data
A	88	1532	7330	12/05/2015
A	88	1533	7327	12/05/2015
A	88	1536	7326	12/05/2015
A	88	1537	7324	12/05/2015
A	88	1582	7344	12/05/2015
A	88	1581	7328	12/05/2015
A	88	1580	7339	12/05/2015
A	88	1544	7323	12/05/2015
A	88	1583	7346	12/05/2015
A	88	1584	7342	12/05/2015
A	88	1546	7337	12/05/2015

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	88	1532				113	11/03/2016	€ 27.501,97
A	88	1533				123	11/03/2016	€ 5.055,32
A	88	1536				114	11/03/2016	€ 104.632,58
A	88	1537				115	11/03/2016	€ 1.115,04
A	88	1582				120	11/03/2016	€ 5.605,32
A	88	1581				119	11/03/2016	€ 18.624,12
A	88	1580				118	11/03/2016	€ 1.325,99
A	88	1544				117	11/03/2016	€ 75.249,87
A	88	1583				122	11/03/2016	€ 2.410,89
A	88	1584				121	11/03/2016	€ 11.361,31
A	88	1546				116	11/03/2016	€ 20.974,73

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Gueffi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
	A	88	1532	DI MARCO ADALGISA n. a L'AQUILA il 07/09/1933 c.f. DMRDGS33P47A345R PROPRIETA' 1/6, VACCARELLI ANTONIO n. a L'AQUILA il 09/04/1936 c.f. VCCNTN36D09A345S PROPRIETA' 1/2, VACCARELLI ELISABETTA n. a L'AQUILA il 03/02/1965 c.f. VCCLBT65B43A345Y PROPRIETA' 1/6, VACCARELLI MARIA GIOVANNA n. a L'AQUILA il 15/07/1959 c.f. VCCMGV59L55A345D PROPRIETA' 1/6
	A	88	1533	DI MARCO ADALGISA n. a L'AQUILA il 07/09/1933 c.f. DMRDGS33P47A345R PROPRIETA' 1/6, VACCARELLI ANTONIO n. a L'AQUILA il 09/04/1936 c.f. VCCNTN36D09A345S PROPRIETA' 1/2, VACCARELLI ELISABETTA n. a L'AQUILA il 03/02/1965 c.f. VCCLBT65B43A345Y PROPRIETA' 1/6, VACCARELLI MARIA GIOVANNA n. a L'AQUILA il 15/07/1959 c.f. VCCMGV59L55A345D PROPRIETA' 1/6
	A	88	1536	DI MARCO ADALGISA n. a L'AQUILA il 07/09/1933 c.f. DMRDGS33P47A345R PROPRIETA' 1/6, VACCARELLI ANTONIO n. a L'AQUILA il 09/04/1936 c.f. VCCNTN36D09A345S PROPRIETA' 1/2, VACCARELLI ELISABETTA n. a L'AQUILA il 03/02/1965 c.f. VCCLBT65B43A345Y PROPRIETA' 1/6, VACCARELLI MARIA GIOVANNA n. a L'AQUILA il 15/07/1959 c.f. VCCMGV59L55A345D PROPRIETA' 1/6
	A	88	1537	DI MARCO ADALGISA n. a L'AQUILA il 07/09/1933 c.f. DMRDGS33P47A345R PROPRIETA' 1/6, VACCARELLI ANTONIO n. a L'AQUILA il 09/04/1936 c.f. VCCNTN36D09A345S PROPRIETA' 1/2, VACCARELLI ELISABETTA n. a L'AQUILA il 03/02/1965 c.f. VCCLBT65B43A345Y PROPRIETA' 1/6, VACCARELLI MARIA GIOVANNA n. a L'AQUILA il 15/07/1959 c.f. VCCMGV59L55A345D PROPRIETA' 1/6
	A	88	1582	DI MARCO ADALGISA n. a L'AQUILA il 07/09/1933 c.f. DMRDGS33P47A345R PROPRIETA' 1/6, VACCARELLI ANTONIO n. a L'AQUILA il 09/04/1936 c.f. VCCNTN36D09A345S PROPRIETA' 1/2, VACCARELLI ELISABETTA n. a L'AQUILA il 03/02/1965 c.f. VCCLBT65B43A345Y PROPRIETA' 1/6, VACCARELLI MARIA GIOVANNA n. a L'AQUILA il 15/07/1959 c.f. VCCMGV59L55A345D PROPRIETA' 1/6
	A	88	1581	DI MARCO ADALGISA n. a L'AQUILA il 07/09/1933 c.f. DMRDGS33P47A345R PROPRIETA' 1/6, VACCARELLI ANTONIO n. a L'AQUILA il 09/04/1936 c.f. VCCNTN36D09A345S PROPRIETA' 1/2, VACCARELLI ELISABETTA n. a L'AQUILA il 03/02/1965 c.f. VCCLBT65B43A345Y PROPRIETA' 1/6, VACCARELLI MARIA GIOVANNA n. a L'AQUILA il 15/07/1959 c.f. VCCMGV59L55A345D PROPRIETA' 1/6
	A	88	1580	DI MARCO ADALGISA n. a L'AQUILA il 07/09/1933 c.f. DMRDGS33P47A345R PROPRIETA' 1/6, VACCARELLI ANTONIO n. a L'AQUILA il 09/04/1936 c.f. VCCNTN36D09A345S PROPRIETA' 1/2, VACCARELLI ELISABETTA n. a L'AQUILA il 03/02/1965 c.f. VCCLBT65B43A345Y PROPRIETA' 1/6, VACCARELLI MARIA GIOVANNA n. a L'AQUILA il 15/07/1959 c.f. VCCMGV59L55A345D PROPRIETA' 1/6
	A	88	1544	DI MARCO ADALGISA n. a L'AQUILA il 07/09/1933 c.f. DMRDGS33P47A345R PROPRIETA' 1/6, VACCARELLI ANTONIO n. a L'AQUILA il 09/04/1936 c.f. VCCNTN36D09A345S PROPRIETA' 1/2, VACCARELLI ELISABETTA n. a L'AQUILA il 03/02/1965 c.f. VCCLBT65B43A345Y PROPRIETA' 1/6, VACCARELLI MARIA GIOVANNA n. a L'AQUILA il 15/07/1959 c.f. VCCMGV59L55A345D PROPRIETA' 1/6
	A	88	1583	DI MARCO ADALGISA n. a L'AQUILA il 07/09/1933 c.f. DMRDGS33P47A345R PROPRIETA' 1/6, VACCARELLI ANTONIO n. a L'AQUILA il 09/04/1936 c.f. VCCNTN36D09A345S PROPRIETA' 1/2, VACCARELLI ELISABETTA n. a L'AQUILA il 03/02/1965 c.f. VCCLBT65B43A345Y PROPRIETA' 1/6, VACCARELLI MARIA GIOVANNA n. a L'AQUILA il 15/07/1959 c.f. VCCMGV59L55A345D PROPRIETA' 1/6
	A	88	1584	DI MARCO ADALGISA n. a L'AQUILA il 07/09/1933 c.f. DMRDGS33P47A345R PROPRIETA' 1/6, VACCARELLI ANTONIO n. a L'AQUILA il 09/04/1936 c.f. VCCNTN36D09A345S PROPRIETA' 1/2, VACCARELLI ELISABETTA n. a L'AQUILA il 03/02/1965 c.f. VCCLBT65B43A345Y PROPRIETA' 1/6, VACCARELLI MARIA GIOVANNA n. a L'AQUILA il 15/07/1959 c.f. VCCMGV59L55A345D PROPRIETA' 1/6
	A	88	1546	DI MARCO ADALGISA n. a L'AQUILA il 07/09/1933 c.f. DMRDGS33P47A345R PROPRIETA' 1/6, VACCARELLI ANTONIO n. a L'AQUILA il 09/04/1936 c.f. VCCNTN36D09A345S PROPRIETA' 1/2, VACCARELLI ELISABETTA n. a L'AQUILA il 03/02/1965 c.f. VCCLBT65B43A345Y PROPRIETA' 1/6, VACCARELLI MARIA GIOVANNA n. a L'AQUILA il 15/07/1959 c.f. VCCMGV59L55A345D PROPRIETA' 1/6

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 273.857,14 (euro duecentosettantatremilaottococinquantesette\14) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste,

determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia



A.L.

Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis



U.S.R.A. – U.S.R.C.

Decreto di esproprio 18.05.2016 n. 65. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 65 del 18 MAG. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 05 - MUSP L'AQUILA\AREA 6_7

Sezione	Foglio	Particella
A	80	4902
A	80	4903
A	80	4904
A	80	4907
A	80	4908
A	80	4906

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione

- Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 20 del 28/08/2009 e prot. 15 del 31/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: "Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità";
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che "i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	80	4902	06/08/2009
A	80	4903	06/08/2009
A	80	4904	06/08/2009
A	80	4907	06/08/2009
A	80	4908	06/08/2009
A	80	4906	01/09/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
A	80	4902	1954	19/04/2012
A	80	4903	1955	19/04/2012
A	80	4904	1956	19/04/2012
A	80	4907	1951	19/04/2012
A	80	4908	1952	19/04/2012
A	80	4906	1953	19/04/2012

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	80	4902				1676	29/07/2014	€ 97.556,82
A	80	4903				1581	25/07/2014	€ 228,54
A	80	4904				1685	29/07/2014	€ 1.828,33
A	80	4907				1686	29/07/2014	€ 822,75
A	80	4908				1687	29/07/2014	€ 2.925,33
A	80	4906				1675	29/07/2014	€ 102.314,33

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
2	A	80	4902	MASCI RAFFAELE n. a L'AQUILA il 30/06/1971 c.f. MSCRF171H30A345P PROPRIETA' 1/1
3	A	80	4903	MASCI RAFFAELE n. a L'AQUILA il 30/06/1971 c.f. MSCRF171H30A345P PROPRIETA' 1/1
4	A	80	4904	MASCI RAFFAELE n. a L'AQUILA il 30/06/1971 c.f. MSCRF171H70A345T PROPRIETA' 1/1
5	A	80	4907	MASCI RAFFAELE n. a L'AQUILA il 30/06/1971 c.f. MSCRF171H30A345P PROPRIETA' 1/1
6	A	80	4908	MASCI RAFFAELE n. a L'AQUILA il 30/06/1971 c.f. MSCRF171H30A345P PROPRIETA' 1/1
13	A	80	4906	MASCI RAFFAELE n. a L'AQUILA il 30/06/1971 c.f. MSCRF171H30A345P PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 205.676,10 (euro duecentocinquemilaseicentosestantasei\10) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;



Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**



**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**



U.S.R.A. - U.S.R.C.

Decreto di esproprio 18.05.2016 n. 66. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 66 del 18 MAG. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila - Area: 05 - MUSP L'AQUILA\AREE 49_3

Sezione	Foglio	Particella
A	83	1648
A	83	1656
A	83	378
A	83	379
A	83	60
A	83	1650
A	83	1651
A	83	1654
A	83	1655

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";

- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 27 del 03/10/2009, prot. 36 del 03/11/2009 e prot. 15 del 31/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;

- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	83	1648	06/08/2009
A	83	1656	06/08/2009
A	83	378	06/08/2009
A	83	379	06/08/2009
A	83	60	06/08/2009
A	83	1650	12/10/2009
A	83	1651	12/10/2009
A	83	1654	12/10/2009
A	83	1655	12/10/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Sezione	Mappale		Comunicazione	
	Foglio	Particella	Protocollo	Data
A	83	1648	2725	13/06/2012
A	83	1656	2729	13/06/2012
A	83	378	2724	13/06/2012
A	83	379	2740-U	13/06/2012
A	83	60	2735	13/06/2012
A	83	1650	2727	13/06/2012
A	83	1651	2728	13/06/2012
A	83	1654	2742-U	13/06/2012
A	83	1655	2741-U	13/06/2012

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	83	1648				1175	04/06/2014	€ 69.144,56
A	83	1656				1176	04/06/2014	€ 681,69
A	83	378				1179	04/06/2014	€ 70.836,94
A	83	379				584	16/04/2015	€ 69.239,29
A	83	60				598	16/04/2015	€ 173.743,08
A	83	1650				1177	04/06/2014	€ 1.181,78
A	83	1651				1178	04/06/2014	€ 616,58
A	83	1654				585	16/04/2015	€ 877,63
A	83	1655				586	16/04/2015	€ 413,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
	A	83	1648	CIUFFETELLI BENIAMINO n. a L'AQUILA il 28/05/1942 c.f. CFFBMN42E28A345Q PROPRIETA' 1/3 CIUFFETELLI CARMINA n. a L'AQUILA il 28/10/1946 c.f. CFFCMN46R68A345Y PROPRIETA' 1/3 CIUFFETELLI EUGENIO n. a L'AQUILA il 20/01/1944 c.f. CFFGNE44A20A345Q PROPRIETA' 1/3
	A	83	1656	CIUFFETELLI BENIAMINO n. a L'AQUILA il 28/05/1942 c.f. CFFBMN42E28A345Q PROPRIETA' 1/3 CIUFFETELLI CARMINA n. a L'AQUILA il 28/10/1946 c.f. CFFCMN46R68A345Y PROPRIETA' 1/3 CIUFFETELLI EUGENIO n. a L'AQUILA il 20/01/1944 c.f. CFFGNE44A20A345Q PROPRIETA' 1/3
	A	83	378	CIUFFETELLI BENIAMINO n. a L'AQUILA il 28/05/1942 c.f. CFFBMN42E28A345Q PROPRIETA' 1/3 CIUFFETELLI CARMINA n. a L'AQUILA il 28/10/1946 c.f. CFFCMN46R68A345Y PROPRIETA' 1/3 CIUFFETELLI EUGENIO n. a L'AQUILA il 20/01/1944 c.f. CFFGNE44A20A345Q PROPRIETA' 1/3
	A	83	379	DEL RE IOLE n. a L'AQUILA il 13/04/1956 c.f. DLRLIO56D53A345C PROPRIETA' 17/27 SCIOTTI GRATTI ILENIA MORENA n. a L'AQUILA il 10/11/1973 c.f. SCTLMR73550A345G PROPRIETA' 10/27
	A	83	60	VOLPE PIA MARIA n. a CARAPELLE CALVISIO il 22/05/1939 c.f. VLPPMR39E52B725N PROPRIETA' 1/1
	A	83	1650	CIUFFETELLI BENIAMINO n. a L'AQUILA il 28/05/1942 c.f. CFFBMN42E28A345Q PROPRIETA' 1/3 CIUFFETELLI CARMINA n. a L'AQUILA il 28/10/1946 c.f. CFFCMN46R68A345Y PROPRIETA' 1/3 CIUFFETELLI EUGENIO n. a L'AQUILA il 20/01/1944 c.f. CFFGNE44A20A345Q PROPRIETA' 1/3
	A	83	1651	CIUFFETELLI BENIAMINO n. a L'AQUILA il 28/05/1942 c.f. CFFBMN42E28A345Q PROPRIETA' 1/3 CIUFFETELLI CARMINA n. a L'AQUILA il 28/10/1946 c.f. CFFCMN46R68A345Y PROPRIETA' 1/3 CIUFFETELLI EUGENIO n. a L'AQUILA il 20/01/1944 c.f. CFFGNE44A20A345Q PROPRIETA' 1/3
	A	83	1654	DEL RE IOLE n. a L'AQUILA il 13/04/1956 c.f. DLRLIO56D53A345C PROPRIETA' 17/27 SCIOTTI GRATTI ILENIA MORENA n. a L'AQUILA il 10/11/1973 c.f. SCTLMR73550A345G PROPRIETA' 10/27
	A	83	1655	DEL RE IOLE n. a L'AQUILA il 13/04/1956 c.f. DLRLIO56D53A345C PROPRIETA' 17/27 SCIOTTI GRATTI ILENIA MORENA n. a L'AQUILA il 10/11/1973 c.f. SCTLMR73550A345G PROPRIETA' 10/27

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 386.734,55 (euro trecentoottantaseimilasettecentotrentaquattro\55) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia





Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis



U.S.R.A. – U.S.R.C.

Decreto di esproprio 25.05.2016 n. 67. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 67 del **25 MAG. 2016**
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\24 - PAGANICA 2

Sezione	Foglio	Particella
E	19	256
E	19	257
E	19	268
E	19	389
E	19	403
E	19	404
E	19	695
E	19	832
E	19	833
E	19	834

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la

- realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. del e prot. 3557 del 01/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;

- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che "i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";
- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
E	19	256	03/07/2009
E	19	257	03/07/2009
E	19	268	03/07/2009
E	19	389	02/07/2009
E	19	403	03/07/2009
E	19	404	03/07/2009
E	19	695	02/07/2009
E	19	832	03/07/2009
E	19	833	03/07/2009
E	19	834	03/07/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Sezione	Mappale		Comun. Indennità	
	Foglio	Particella	Protocollo	Data
E	19	256	10197	14/08/2014
E	19	257	13115	30/10/2014
E	19	268	7889	02/07/2014
E	19	389	13648	13/11/2014
E	19	403	13121	30/10/2014
E	19	404	13122	30/10/2014
F	19	695	13669	13/11/2014
E	19	832	7868	02/07/2014
E	19	833	7867	02/07/2014
E	19	834	7866	02/07/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
E	19	256			€ 0,00	1799	02/12/2015	€ 17.040,11
E	19	257			€ 0,00	1801	02/12/2015	€ 25.316,53
E	19	268			€ 0,00	551	16/04/2015	€ 69.620,72
E	19	389			€ 0,00	1786	02/12/2015	€ 21.306,25
E	19	403			€ 0,00	1803	02/12/2015	€ 4.795,56
E	19	404			€ 0,00	1802	02/12/2015	€ 4.160,00
E	19	695			€ 0,00	1392	29/09/2015	€ 20.431,25
E	19	832			€ 0,00	556	16/04/2015	€ 9.027,64
E	19	833			€ 0,00	558	16/04/2015	€ 4.513,82
E	19	834			€ 0,00	557	16/04/2015	€ 4.528,33

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
188	E	19	256	IOVENITTI PASQUALINO n. a L'AQUILA il 03/05/1934 c.f. VNTPQL34E03A345Q PROPRIETA' 1/1
189	E	19	257	GIANFRANCESCO LINA n. a L'AQUILA il 04/04/1964 c.f. GNFLW64D44A345N PROPRIETA' 1/1
200	E	19	268	PAIOLA ANTONINA n. a L'AQUILA il 15/06/1937 c.f. PLANNN37H55A345E PROPRIETA' 1/2, ZUGARO PASQUALE n. a L'AQUILA il 10/07/1930 c.f. ZGRPQL30L10A345C PROPRIETA' 1/2
247	E	19	389	MASTROPIETRO ANTONIO n. a L'AQUILA il 23/04/1927 c.f. MSTNTN27D23A345M PROPRIETA' 1/1
260	E	19	403	FERELLA ANTONIO n. a L'AQUILA il 03/07/1950 c.f. FRLNNTN50L03A345S PROPRIETA' 1/1
261	E	19	404	FERELLA ANTONIO n. a L'AQUILA il 03/07/1950 c.f. FRLNNTN50L03A345S PROPRIETA' 1/1

321	E	19	695	MASTROPIETRO SERGIO n. a L'AQUILA il 24/05/1961 c.f. M5TSRG61E24A345M PROPRIETA' 1/1
365	E	19	832	ROSSI CATIA n. a L'AQUILA il 03/07/1970 c.f. R5SCTA70L43A345G PROPRIETA' 1/1
366	E	19	833	ROSSI CATIA n. a L'AQUILA il 03/07/1970 c.f. R5SCTA70L43A345G PROPRIETA' 1/1
367	E	19	834	ROSSI CATIA n. a L'AQUILA il 03/07/1970 c.f. R5SCTA70L43A345G PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 180.740,21 (euro centoottantamilasettecentoquaranta\21) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia




Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis





**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it